



## *Ministero della cultura*

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il decreto di nomina del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29/03/2024 n. 715 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 n. 1317;

**Vista** la nota dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche prot. 10648 del 13/03/2024 (acquisita al protocollo d'Ufficio con prot. n. 843 del 13/03/2024) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato **"Unità immobiliare inserita in una palazzina di edilizia residenziale pubblica"** sito a Fermo (FM), in **Via Murri n. 102** di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, espresso con nota prot. 7593 del 21/06/2024, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 2044 del 21/06/2024), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: *"L'edificio si presenta a due piani, isolato, a destinazione residenziale plurifamiliare, realizzato nel 1948 con i fondi statali dell'edilizia residenziale pubblica dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Ascoli Piceno. L'edificio risulta attualmente inserito in un'area densamente edificata e si configura come un tipico esempio dell'edilizia economica e popolare degli anni '50 di forma pressoché parallelepipedica, con tetto a padiglione, struttura in muratura portante, solai in laterocemento e rivestimento esterno in laterizi facciavista. Non si riscontrano elementi architettonici o storico artistici di valore che possano sostanziare un'eventuale dichiarazione d'interesse culturale"*;



## Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

**Visto** il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico con la seguente motivazione: *“Dagli atti d’Ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. Tuttavia, ricadendo l’immobile in area a rischio archeologico ex art. 34 delle NTA al PRG del Comune di Fermo, non si può escludere che al di sotto delle attuali superfici dell’area di sedime occupata dal medesimo siano conservati depositi o strutture di interesse archeologico; si richiede che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza per l’esame e le eventuali prescrizioni di competenza”*;

Visto il verbale della riunione del 26/06/2024 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all’unanimità ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l’immobile:

Denominazione	<b>Unità immobiliare inserita in una palazzina di edilizia residenziale pubblica</b>
Comune	<b>FERMO</b>
Provincia	<b>FM</b>
Località	
Nome strada/n. civico	<b>Via Murri, 102</b>
Distinto al	<b>Foglio 59 (C.F.) part. 221 sub. 2</b>
Confinanti con	<b>Foglio 59 (C.F.) partt. 248, 327 e 533.</b>

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

### DELIBERA

**Art. 1** L’immobile denominato **“Unità immobiliare inserita in una palazzina di edilizia residenziale pubblica”** sito a Fermo (FM), in **Via Murri, 102** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

**Art. 2** Il bene in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 4, è escluso dall’applicazione delle disposizioni del Titolo Primo della Parte Seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all’art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

**Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.



*Ministero della cultura*

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

E? inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

***Dott.ssa Maria Rita Palumbo***